



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante *“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”*, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e, in particolare, dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT *“per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 nel quale l'art. 100, comma 2, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con *“le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)”*;

VISTO l'art. 100, comma 4, del sopracitato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, *“l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a € 2.500 (duemilacinquecento)”*;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”* nella quale l'art. 4, comma 11, ha disposto che *“Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari*

previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12”;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n.105, nel quale l'art. 6, comma 1, ha disposto che *“Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali”;*

VISTO il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

TENUTO CONTO che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non elabora più dal 1998 *“l'indice dei prezzi all'ingrosso”;*

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 3274 del 20 marzo 2025, nelle more dell'emanazione del decreto relativo all'anno 2025 (registrato dalla Corte dei conti al n. 218 del 18.12.2024), ha *“bloccato, in via cautelativa, la pubblicazione del citato decreto n. 218/2024”*, atteso che il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 13/2025, ha annullato il decreto n. 321 del 30 dicembre 2022 con il quale erano state aggiornate le misure unitarie dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime nei termini sopra indicati, essendo stato utilizzato l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, in quanto non previsto dalla legge;

RITENUTO, quindi, che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 21 *novies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, all'annullamento d'ufficio del decreto di aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annuali relative all'anno 2025, già oggetto di registrazione presso la Corte dei conti al n. 218 del 18.12.2024;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni

annui per l'anno 2025, alla luce dell'interpretazione data dal legislatore all'art. 04 decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 con il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n.105 e di quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

CONSIDERATO che ISTAT, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 23224 del 12 novembre 2024, che per il periodo settembre 2023/settembre 2024, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al + 0,7% e, con nota prot. n. 23229 del 12 dicembre 2024, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari a - 2,0 %;

VISTO che, in considerazione della media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2023/settembre 2024, la rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2025, è pari a - 0,65%,

DECRETA

Art. 1

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2025, applicando la riduzione di 0,65% (zerovirgolasessantacinquepercento) delle misure unitarie dei canoni determinati per il 2024.

2. Le misure unitarie aggiornate ai sensi del comma 1 costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

3. La percentuale di cui al comma 1 si applica alle concessioni in vigore, ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2025.

4. La misura minima di canone, prevista dall'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, di € 3.225,50 (tremiladuecentoventicinque/50) è adeguata a € 3.204,53 (tremiladuecentoquattro/53);

5. La misura minima di € 3.204,53 (tremiladuecentoquattro/53) si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alle concessioni per le quali la misura annua di canone risulta inferiore al citato limite minimo;

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in applicazione dell'art. 4, comma 11, della legge 5 agosto 2022, n. 118, gli importi unitari dei canoni delle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, sono aumentati nella misura del 10 per cento a far data dal 1° aprile 2025.

Art. 2

1. Il decreto di aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annuali relative all'anno 2025, già oggetto di registrazione presso la Corte dei conti al n. 218 del 18.12.2024, è annullato d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *novies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato Liguori